

## Sentenza

n. 140 / 2019

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti magistrati: Presidente F.F. Angelo $\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{X}$ Nicola **RUGGIERO** Consigliere Pia Consigliere - relatore MANNI ha emesso la seguente: **SENTENZA** nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60970 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 2.2.2018 nei confronti dei sigg. INTERI Salvatore, nato a Ragusa il 24.9.1963, residente in Siena, via Strada delle Volte 2, c.f. NTRSVT63P24H163Q, elettivamente domiciliato in Siena, via dei Termini 13, presso l'avv. Thomas De Vito, thomasdevito@pec.ordineavvocatisiena.it, per delega in calce alla comparsa di costituzione **SANTINELLI Monica**, nata a Siena il 16.9.1960, residente in Monteriggioni (SI), via Strada della Magione 15, c.f. SNTMNC60P56I726X, elettivamente domiciliata in Siena, via Banchi di Sotto 81, presso l'avv. Alessandro Cassigoli, avv.alessandrocassigoli@pec.giuffre.it, per delega in calce alla comparsa di costituzione;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;	
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
UDITI nella pubblica udienza del 23.1.2019 con l'assistenza del	
Segretario Chiara Berardengo, il consigliere relatore Pia Manni,	
il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del	
Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera, l'avv.	
Thomas De Vito per Interi Salvatore e l'avv. Alessandro Cassigoli	
per Santinelli Monica.	
Ritenuto in	
FATTO	
Con atto di citazione depositato in data 2.2.2018, notificato in	
data 17.7.2018, preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ai	
sensi dell'art. 67 CGC, il Procuratore Regionale ha convenuto in	
giudizio i sigg. Interi Salvatore, nella sua qualità di responsabile	
dell'Area Contabile dell'Università degli Studi di Siena e	
Santinelli Monica, Responsabile dell'Ufficio Bilancio dell'Ateneo	
stesso, chiedendone la condanna al risarcimento del danno	
patrimoniale e all'immagine arrecato all'Università per la falsa	
attestazione di poste contabili.	
L'indagine è stata avviata in seguito alla segnalazione da parte	
del Rettore dell'Università degli studi di Siena della pendenza di	
un procedimento penale nei confronti di vari dipendenti	
dell'Ateneo, tra i quali gli odierni convenuti.	
I sigg. Interi e Santinelli sono stati condannati con sentenza del	
Tribunale di Siena 17.5.2013 n. 103 ex art. 444 c.p.p. alla pena	
2	

rispettivamente di mesi 18 di reclusione il sig. Interi e di mesi 14	
di reclusione la sig.ra Santinelli per i reati di cui agli artt. 479 e	
476, II comma, c.p. per avere, a fronte del grave disavanzo del	
bilancio dell'Ateneo e con lo scopo di far apparire il bilancio in	
pareggio o in attivo, falsamente attestato delle poste contabili. In	
tal modo i convenuti hanno indotto in errore il Consiglio di	
Amministrazione dell'Università facendo risultare per il 2003	
residui attivi per € 80.450.203,14, in realtà non esistenti per €	
23.167.173,61; per il 2004 residui attivi per € 98.144.746,44, in	
realtà non esistenti per € 26.900.999,10; per il 2005 residui attivi	
per € 95.349.736,04, in realtà non esistenti per € 28.248.414,98;	
per il 2006 residui attivi per € 114.817.857,22, in realtà non	
esistenti per € 28.062.667,58; per il 2007 residui attivi per €	
122.533.168,54, in realtà non esistenti per € 28.031.863,89.	
I procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei convenuti si	
sono conclusi con il licenziamento per giusta causa del sig. Interi	
Salvatore e con la sospensione dal servizio per sette mesi della	
sig.ra Santinelli Monica.	
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza per delega della	
Procura è emerso che l'Università degli Studi di Siena ha subito	
un dissesto finanziario in conseguenza di una gestione irregolare	
negli anni 2004-2008. Il <i>deficit</i> è stato causato da varie situazioni	
illegittime e illecite come, per esempio, l'omesso versamento di	
contributi previdenziali INPDAP, le irregolari stabilizzazioni di	
personale a tempo determinato, l'indebita corresponsione di	
3	

somme integrative ai Collaboratori ed Esperti Linguistici. Il	
danno erariale causato dai fatti di cui sopra ammonta, secondo	
la Procura, a € 63.857.125,41 di cui una parte attribuibile ai	
sigg. Interi e Santinelli per la consapevole e reiterata alterazione	
delle risultanze contabili, nel periodo 2004-2008, per occultare	
la situazione deficitaria dell'ente, non mettendo gli stessi in	
condizione gli organi universitari di rendersi conto della reale	
situazione e di porvi rimedio. La parte di danno patrimoniale da	
imputarsi ai convenuti viene quantificata dalla Procura	
equitativamente in € 500.000,00, da ripartirsi in parti uguali, ma	
con vincolo di solidarietà.	
Dai fatti di cui sopra, secondo la Procura, è derivato all'Università	
degli Studi di Siena anche un danno all'immagine, per la	
risonanza che la vicenda ha ricevuto, attestata dalle notizie	
pubblicate dagli organi di stampa. In via equitativa la Procura ha	
quantificato tale danno in € 100.000,00 in misura del 50%	
ciascuno, con vincolo di solidarietà.	
In conclusione la Procura ha chiesto la condanna dei convenuti	
a risarcire all'Università degli Studi di Siena la somma	
complessiva di € 600.000,00, di cui € 500.000,00 per danno	
patrimoniale e € 100.000,00 per danno all'immagine, da	
ripartirsi in parti uguali, con vincolo di solidarietà.	
Il convenuto Interi Salvatore si è costituito in giudizio con	
comparsa depositata in data 3.1.2019 con il patrocinio dell'avv.	
Thomas De Vito.	
4	

Santinelli Monica si è costituita in giudizio con comparsa	
depositata in data 3.1.2019 con il patrocinio dell'avv. Alessandro	
Cassigoli.	
Entrambi i convenuti hanno eccepito in via preliminare la	
prescrizione dell'azione di responsabilità deducendo che la	
condotta contestata si era sviluppata, quanto agli effetti, fino al	
giugno 2008, data dell'approvazione da parte del C.d.A.	
dell'Ateneo del bilancio per l'esercizio 2007. La conoscenza dei	
<u>-</u>	
fatti, secondo le difese, risaliva al 26.9.2008, data di	
presentazione da parte del Rettore e del Direttore Amministrativo	
alla Procura della Repubblica di Siena di un esposto in cui	
venivano denunciate le alterazioni delle risultanze contabili o, a	
tutto concedere, al 7.4.2009, quando l'Ateneo inviava alla	
Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti la	
relazione finale stilata dalla Commissione Mattarella "sulla	
indagine amministrativo-disciplinare circa l'accertamento della	
crisi finanziaria della Università degli Studi di Siena". Ritengono i	
convenuti che il <i>dies a quo</i> vada individuato nella data del	
16.10.2008 o, nell'ipotesi più sfavorevole, del 7.4.2009 mentre	
l'Amministrazione aveva costituto in mora i responsabili in data	
6.11.2014, ma in tale data la pretesa erariale era già prescritta,	
oltre al fatto che la contestazione dell'Amministrazione	
riguarderebbe fatti diversi da quelli dedotti in giudizio. Pertanto,	
il primo valido atto interruttivo della prescrizione sarebbe	
costituito dall'invito a dedurre, notificato solo nell'agosto del 5	
<b>V</b>	

2017, oltre il termine di prescrizione.	
Nel merito i convenuti eccepiscono la mancanza di nesso causale	
tra le condotte contestate loro e il danno. Sostengono, infatti, di	
non avere causato direttamente il debito dell'Ateneo, ma di averlo	
soltanto parzialmente coperto. Il <i>deficit</i> è dovuto alla condotta di	
sperpero di risorse pubbliche da parte dei vertici dell'Università	
che, pur essendo a conoscenza fin dal 2006 della situazione	
debitoria dell'ente, asseverata anche da relazioni commissionate	
a società esterne, hanno proseguito nella loro condotta,	
omettendo di porre in essere misure idonee per risanare i conti.	
I convenuti non hanno partecipato alle scelte finanziarie e di	
politica amministrativa e il <i>deficit</i> si sarebbe creato anche	
indipendentemente dalla loro condotta.	
La convenuta Santinelli contesta anche la quantificazione e la	
ripartizione interna del danno sulla base dei diversi ruoli rivestiti	
dai convenuti, in quanto essa non aveva potere decisionale, ma	
seguiva nel suo operato le indicazioni del suo dirigente Interi.	
In conclusione Interi Salvatore ha chiesto in via preliminare il	
rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e in via	
principale il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.	
Santinelli Monica ha chiesto in via principale il rigetto della	
domanda e in subordine di accertare l'importo dovuto, con	
diversa ripartizione del danno tra i convenuti e con vittoria delle	
spese di lite.	
All'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito per	
6	

l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti	
introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.	
Considerato in	
DIRITTO	
1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di	
prescrizione sollevata dai convenuti. L'art. 1, comma 2, L.	
20/1994 prevede che la prescrizione decorre dalla data in cui si	
è verificato il fatto dannoso "ovvero in caso di occultamento doloso	
del danno, dalla data della sua scoperta". Secondo la	
giurisprudenza l'attività intenzionale di occultamento è	
rinvenibile laddove il responsabile si sia adoperato per impedire	
la conoscibilità del fatto dannoso (sez. II app., 11.10.2018 n. 588;	
sez. II app., 3.10.2017 n. 655). Quanto alla nozione di "scoperta",	
si è affermato che "non è sufficiente la conoscenza o conoscibilità	
ipotetica di un illecito, ma occorre la conclusione del processo di	
valutazione istruttoria degli elementi fattuali, con la qualificazione	
giuridica degli stessi e l'individuazione dei soggetti cui le	
medesime condotte sono causalmente riconducibili" (sez. II app.,	
19.10.2018 n. 5979). La conoscenza del fatto, quindi, si identifica	
,	
con la conoscibilità giuridica, non con la mera conoscenza, da	
parte del soggetto danneggiato, dell'illecito (sez. I app., 14.4.2016	
n. 149). In conseguenza di tale principio, secondo la	
giurisprudenza prevalente, i fatti dannosi aventi rilevanza penale	
assumono una concreta qualificazione giuridica, tale da potersi	
dire "scoperti", solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio  7	
·	

 in sede penale (da ultimo: sez. II app., 4.9.2018 n. 523; sez. III
app., 6.10.2016 n. 514; sez. III app., 13.6.2016 n. 228; sez. app.
Sicilia, 1.7.2016 n. 85; sez. app. Sicilia, 4.7.2016 n. 94), in
quanto "solo dal momento del rinvio a giudizio è maturata l'esatta
conoscenza della condotta illecita in tutta la sua gravità e
articolazione" (sez. III app., 30.12.2016 n. 1462). Nella fattispecie,
i convenuti sono stati condannati per reati di falso per avere
falsamente attestato delle poste contabili al fine di far apparire
in pareggio o in attivo il bilancio dell'Ateneo. Tale condotta
integra senza ombra di dubbio un occultamento doloso del
danno. La data della scoperta dei fatti, nella loro completezza e
nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza succitata, deve
collocarsi nella data della richiesta di rinvio a giudizio del
29.6.2012. A questo proposito deve aversi riguardo al fatto che
dalle indagini penali è scaturito un processo, per i reati commessi
nell'ambito della gestione amministrativa dell'Università nel
periodo 2003-2008, con 19 capi di imputazione, nell'ambito del
quale sono stati rinviati a giudizio i vertici amministrativi
dell'ente in quel periodo e, in particolare i Rettori, i Direttori
amministrativi, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, il
responsabile dell'Ufficio Economato, oltre ad alcuni soggetti
privati, per un totale di 16 imputati, tra i quali gli odierni
convenuti. La condotta di Interi e Santinelli si inquadra, così, in
un più ampio fenomeno di <i>mala gestio</i> , con la conseguenza che
solo dal momento del rinvio a giudizio, al termine di complesse

indagini penali, si è raggiunto il corretto inquadramento della fattispecie dannosa e la quantificazione del danno. Come si legge nella sentenza del Tribunale di Siena n. 746/2016 che ha definito in primo grado il processo penale: "Le indagini (prima) ed il processo (poi) sono stati caratterizzati da una forte eterogeneità del loro oggetto, potendosi individuare tre diversi "filoni", assolutamente distinti tra loro: si tratta sostanzialmente di tre processi autonomi, celebrati in un simultaneus processus, aspetto questo che, se da un lato ha consentito al Tribunale di avere un guadro completo della opaca e dissennata gestione amministrativa di UNISI, dall'altro ha comportato la celebrazione di un complesso ed articolato dibattimento e di una istruttoria caratterizzata da una inevitabile frammentarietà e disomogeneità". Il completo disvelamento dei fatti, quindi, non può farsi risalire né al 26.9.2008, data di presentazione alla Procura della Repubblica dell'esposto del Rettore e del Direttore Amministrativo dell'Università in cui si denunciavano, come si legge nella sentenza penale, i problemi finanziari dell'Università e falsità di alcune soltanto delle voci di bilancio, nè al 7.4.2009, data in cui l'Ateneo ha inviato alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei conti la relazione finale della Commissione Mattarella "sulla indagine amministrativodisciplinare circa l'accertamento della crisi finanziaria dell'Università degli studi di Siena". E' vero, infatti, che tale relazione contiene la confessione dei convenuti, come rilevato

dalle difese, ma è vero anche che il giudice penale ha ritenuto	
non attendibili le dichiarazioni di Interi e Santinelli per una serie	
di ragioni tra le quali il fatto che: "i dichiaranti non hanno riferito	
con immediatezza tutti i fatti e le circostanze di cui erano a	
conoscenza (tacendo quelli più importanti)". Solo al termine di	
"lunghe e complesse indagini da parte della Procura della	
Repubblica", sono stati accertati il reale passivo dell'Università,	
le cause del dissesto finanziario, la falsità dei bilanci, il ruolo	
assunto dai diversi imputati, la qualificazione giuridica dei fatti	
e le corresponsabilità.	
L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata in quanto l'invito	
a dedurre è stato notificato nell'agosto del 2017, entro la data di	
scadenza del termine quinquennale di prescrizione a decorrere	
dalla data della richiesta di rinvio a giudizio.	
2. Venendo al merito del giudizio, pacifico il rapporto di servizio	
in quanto i convenuti, all'epoca dei fatti, erano, dipendenti in	
qualità, rispettivamente, di direttore dell'area contabile e di	
responsabile dell'ufficio contabile dell'Amministrazione	
danneggiata, ritiene il Collegio che sussista piena prova della	
condotta illecita di Interi e Santinelli. Il Tribunale di Siena, Ufficio	
del G.I.P., con sentenza del n. 103 del 17.5.2013, ha applicato,	
ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., a Interi Salvatore la pena di	
diciotto mesi e a Santinelli Monica la pena di quattordici mesi di	
reclusione per reati di falso ideologico in atto pubblico commessi	
in concorso con il Rettore e il Direttore Amministrativo	
10	

dell'Università di Siena. Più in particolare, i convenuti, quali
esecutori materiali di un piano ideato e promosso dal Rettore e
dal Direttore Amministrativo, per presentare, a fronte del grave
disavanzo, un bilancio che risultasse in pareggio o in attivo, o in
leggero disavanzo, attestavano falsamente nei bilanci consuntivi
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dati contabili non corrispondenti
al vero, facendo risultare residui attivi in parte inesistenti,
attraverso la correzione di poste in bilancio, inducendo così in
errore il Consiglio di Amministrazione che, sul presupposto
dell'esattezza dei dati, approvava il bilancio. La giurisprudenza
ritiene che, ferma restando la potestà del giudice di procedere
all'accertamento dei fatti in modo difforme da quello contenuto
nella pronuncia ex art. 444 c.p.p., la sentenza di patteggiamento
assuma un valore probatorio qualificato, superabile solo
attraverso specifiche prove contrarie (sez. II app., 30.7.2018 n.
471; sez. I app., 5.2.2018 n. 35; sez. II app. 26.5.2016 n. 574;
sez. Veneto, 11.9.2018 n. 140; sez. Toscana, 25.6.2018 n. 167)
che, nella specie, non sono state offerte. In sede penale, peraltro,
i convenuti hanno confessato di avere posto in essere la condotta
illecita e, in questa sede, non hanno mosso contestazioni in
merito.
3. Sussiste anche il nesso causale tra la condotta illecita e il
danno. Secondo i convenuti il danno sarebbe stato causato
unicamente dalle scelte dei vertici dell'Università, che avrebbero
omesso di assumere iniziative per ridurre l'indebitamento e
 11

adottato politiche di sperpero delle risorse pubbliche, e non da	
Interi e Santinelli i quali lo avrebbero soltanto parzialmente	
coperto. L'eccezione è destituita di fondamento. Le falsificazioni	
commesse dai convenuti consistevano nel "correggere" le poste di	
bilancio, proprio allo scopo di occultare il grave disavanzo e ad	
indurre in errore il Consiglio di Amministrazione dell'Università	
che approvava i bilanci, confidando nell'esattezza dei dati. Poiché	
il bilancio è lo strumento per determinare il reddito dell'esercizio	
e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, è evidente che	
la sua non veridicità, oltre ad ingannare i terzi, creditori,	
dipendenti, organi di controllo ecc., incide sulle scelte gestionali	
e impedisce l'adozione di misure di risanamento. I convenuti,	
quindi, con la loro condotta hanno contribuito in maniera diretta	
a causare l'ingente danno subito dall'Università.	
4. La Procura ha chiesto la condanna dei convenuti a risarcire il	
danno patrimoniale e il danno di immagine causato	
all'Università.	
La domanda di condanna al risarcimento del danno di immagine	
è inammissibile.	
L'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009	
stabilisce che l'azione per il risarcimento del danno di immagine	
può essere esercitata solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 7	
1. 97/2001, ossia per i delitti dei pubblici ufficiali contro la	
Pubblica Amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del	
Libro secondo del codice penale, accertati con sentenza penale	
12	

irrevocabile di condanna. Le Sezioni Riunite hanno risolto i	
contrasti interpretativi sorti nell'ambito della giurisprudenza	
contabile affermando che l'art. 17, comma 30- <i>ter</i> , va inteso nel	
senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare	
l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i	
delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice	
penale (SS.RR., 19.3.2015 n. 8/QM). L'art. 1, comma 1-sexies, l.	
20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, l. 190/2012, in tema di	
quantificazione del danno all'immagine della Pubblica	
Amministrazione, fa anch'esso riferimento al danno derivante	
dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica	
Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato. In	
questo quadro normativo è sopraggiunto il D.Lgs. 26.8.2016 n.	
174 il quale all'art. 4, comma 1, lett. g) dell'Allegato 3 al Codice	
di Giustizia Contabile ha abrogato l'art. 7 l. 97/2001 e all'art. 4,	
comma 1, lett. h) il primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, d.l.	
78/2009. All'art. 51, comma 7, infine, il Codice di Giustizia	
Contabile stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna	
pronunciata nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche	
Amministrazioni per i delitti commessi ai danni delle stesse, è	
comunicata al Procuratore Regionale della Corte dei conti	
affinchè promuova l'eventuale azione di responsabilità.	
Parte della giurisprudenza contabile ha affermato che, a seguito	
delle predette abrogazioni e dell'introduzione dell'art. 51, comma	
7, C.G.C. i presupposti dell'azione per danno all'immagine	
1	

14	
63.857.125,41 (per debiti fiscali e previdenziali e relativi interessi	
Siena è stato quantificato dalla Guardia di Finanza in €	
5. Il danno patrimoniale complessivo subito dall'Università di	
sia irrevocabile.	
irrevocabilità, cosicchè non vi è nemmeno la prova che la stessa	
penale. La sentenza prodotta, inoltre, è priva del timbro di	
ricompresi nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice	
all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma 2, c.p. i quali non sono	
Siena-ufficio del G.I.P., n. 103 del 17.5.2013 per i delitti di cui	
infatti, sono stati condannati con sentenza del Tribunale di	
domanda di risarcimento del danno di immagine. I convenuti,	
specie sono assenti entrambe le condizioni di proponibilità della	
10.7.2018 n. 174, con ampia motivazione cui si rinvia). Nella	
comma 30- <i>ter</i> , d.l. 78/2009 e art. 7 l. 97/2001 (sez. Toscana,	
del risarcimento del danno di immagine già previste dall'art. 17,	
174/2016, siano tuttora vigenti le limitazioni al perseguimento	
discostarsi che, pur a seguito dell'ingresso in vigore del D.Lgs.	
ritenuto, invece, con orientamento dal quale non vi è motivo di	
5.1.2018 n. 7; sez. Veneto, 12.9.2017 n. 101). Questa sezione ha	
(sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n. 183; sez. Emilia Romagna,	
tale reato sia stato accertato con sentenza passata in giudicato	
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, oltre che	
Pubblica Amministrazione, e non più soltanto dei delitti di cui al	
promuovere l'azione sarebbero che si tratti di un reato contro la	
sarebbero stati ridefiniti con la conseguenza che le condizioni per	

e sanzioni, irregolari stabilizzazioni di personale a tempo	
determinato, indebita corresponsione di somme integrative ai	
Collaboratori ed Esperti Linguistici). La condotta illecita dei	
convenuti, come sopra esposto, ha contribuito a causare tale	
danno e, visto il ruolo della condotta dei convenuti nel	
programma delittuoso, il Collegio reputa equo, ex art. 1226 c.c.,	
quantificare il danno loro addebitabile in complessivi €	
400.000,00, in solido, con ripartizione interna di € 300.000,00 a	
carico di Interi Salvatore e di € 100.000,00 a carico di Santinelli	
Monica in considerazione del diverso ruolo rivestito	
nell'Amministrazione e alla posizione di inferiorità gerarchica di	
Santinelli. Sull'importo per cui è condanna, già comprensivo di	
rivalutazione, dovranno essere corrisposti gli interessi legali dal	
deposito della sentenza al soddisfo.	
6.Le spese di giudizio, da suddividersi in quote uguali tra i	
convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
dispositivo.	
P.Q.M.	
•	
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
Toscana, in composizione collegiale, definitivamente	
pronunciando:	
RESPINGE l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i	
convenuti;	
<b>DICHIARA</b> inammissibile la domanda di condanna al	
risarcimento del danno all' immagine dell'Università;  15	
IJ	

<b>CONDANNA</b> Interi Salvatore e Santinelli Monica al risarcimento	
del danno patrimoniale in favore dell'Università degli studi di	
Siena della somma di € 400.000,00 in solido, con ripartizione	
interna di € 300.00,00 a Interi Salvatore e di € 100.000,00 a	
Santinelli Monica, inclusa rivalutazione monetaria, oltre	
interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;	
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in	
€.324,66.= (Euro trecentoventiquattro/66.=).	
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 23	
gennaio 2019.	
Il Consigliere estensore Il Presidente F.F.	
F.to Pia Manni F.to Angelo Bax	
Depositata in Segreteria il 02/04/2019	
Il Direttore di Segreteria	
F.to Paola Altini	